

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1367}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZURLO, DE LEONARDIS, GALLONI, MOLÈ, TESINI,
MAZZARRINO, LOBIANCO, BECCIU**

Presentata il 18 dicembre 1972

Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde ad una duplice ed urgente necessità: 1) assicurare il normale funzionamento degli enti di sviluppo per il corrente esercizio 1972, e provvedere anche al finanziamento per il 1973; 2) consentire ad essi di reperire i mezzi finanziari necessari a fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1971. Tale necessità emerge con tutta evidenza da una rapida ricostruzione delle vicende dei finanziamenti degli enti di sviluppo dalla data della legge 14 luglio 1965, n. 901, fino a quella del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Con la legge n. 901, oltre a precisare i compiti degli enti di sviluppo, fu autorizzata una spesa di 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 36 miliardi annui per il quinquennio 1965-1969.

Non fu invece provveduto al fabbisogno finanziario degli enti per il quadrimestre 1° marzo-30 giugno 1964, ammontante a lire 12 miliardi e rimasto scoperto per l'insufficienza del precedente finanziamento disposto con legge 8 maggio 1964, n. 31, in lire 14,5 miliardi per il periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964 a fronte di un effettivo fabbisogno di lire 36 miliardi, come rilevato anche alla Corte dei conti, e quindi, in rapporto a tale cifra, esauritosi nel mese di febbraio 1964.

Pertanto, con le assegnazioni disposte fu formalmente provveduto al finanziamento dal 1° luglio 1964 fino al 31 dicembre 1969. Ma siccome era rimasto scoperto il quadrimestre marzo-giugno 1964, è evidente che i finanziamenti coprono il periodo decorrente dal 1° marzo 1964 al 31 agosto 1969.

Conseguentemente, nel 1969 restava scoperto l'ultimo quadrimestre per un importo di lire 12 miliardi, cui era da aggiungere un ulteriore importo di lire 10 miliardi per maggiori spese dovute soprattutto alla lievitazione dei costi dei servizi ed all'aumento delle spese di personale. Ciò determinò, naturalmente, un anticipato esaurimento dei fondi stanziati dalla richiamata legge 14 luglio 1965, n. 901.

Al 31 dicembre 1969 le passività degli enti ammontavano quindi a lire 22 miliardi. Per la loro copertura, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, fu autorizzata la contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Con la medesima legge fu autorizzata una spesa per il funzionamento degli enti di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

Da quanto ricordato, risulta evidente che gli enti rimasero privi di finanziamenti dall'ultimo quadrimestre del 1969 fino al dicembre del 1970. Per far fronte alle spese di funzionamento fu quindi necessario il ricorso alle anticipazioni bancarie con conseguenti

oneri passivi che, per la parte relativa al 1969, furono compresi nelle passività risultanti all'atto dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la legge 18 dicembre 1970, mentre, per la parte relativa al 1970 e ad alcuni mesi del 1971 tali interessi determinarono una incidenza riduttiva sui 40 miliardi stanziati per gli esercizi 1970 e 1971. Peraltro, va rilevato che questo stanziamento di 40 miliardi annui rappresentava, rispetto a quello di 36 miliardi stabilito nel 1965, un aumento dell'11,11 per cento, mentre è noto che l'incremento verificatosi nei costi delle pubbliche amministrazioni superava il 50 per cento.

Ma, a rendere ancora più inadeguati gli stanziamenti della predetta legge n. 34 del dicembre 1970, ritenuti insufficienti dallo stesso Parlamento in sede di discussione del « decretone », intervenivano maggiori spese derivanti: 1) dagli interessi passivi accumulati nel divario di tempo fra maturazione delle spese e data di effettiva assegnazione agli enti delle somme autorizzate con legge, divario che si è formato perché le leggi ed i conseguenti provvedimenti di stanziamento dei fondi sono intervenuti a distanza notevole di tempo dalla maturazione delle spese; queste non potevano essere rinviate, perché per la gran parte legate a voci obbligatorie, con scadenze determinate e non dilazionabili; 2) dall'applicazione delle leggi sul riassetto delle carriere e dall'attuazione delle norme regolamentari approvate con decreti interministeriali; 3) dagli aumenti degli oneri previdenziali ed assicurativi; 4) dall'estensione al personale degli enti pubblici delle norme recanti benefici agli ex combattenti.

Per questi motivi i bilanci degli enti per il 1970 ed il 1971 sono rimasti privi di formalizzazione, per la insufficiente disponibilità di mezzi finanziari rispetto alle spese fisse ed obbligatorie degli enti. Detti bilanci si chiusero, infatti, con un disavanzo complessivo di circa 31 miliardi di lire, risultante a consuntivo.

Su questo punto la Corte dei conti ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento e dei Ministeri competenti, allo scopo di evitare la formazione di siffatti divari e l'adozione di provvedimenti di adeguamento con notevole ritardo. Più precisamente la Corte dei conti nella relazione ai bilanci 1968-69, riferendosi agli esercizi 1970-71 ha dichiarato: « che la funzione limitativa del bilancio preventivo è destinata a divenire sterile se come nella specie si è verificato, all'esaurimento dei fondi non segue, con la indispen-

sabile tempestività, la provvista dei nuovi mezzi finanziari; ovvero la ripartizione tra gli enti dello stanziamento globale avvenga con ritardo, rispetto al termine entro cui i bilanci stessi debbono essere predisposti; ovvero ancora, lo stanziamento, per il dilatarsi delle spese correnti degli enti, non risulti più sufficiente a fronteggiare ».

Per il 1972, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, mentre dal 1° aprile 1972 al fabbisogno degli enti a carattere regionale provvedono direttamente le Regioni, spetta al Ministero dell'agricoltura provvedere al finanziamento di tutti gli enti per il primo trimestre 1972 e dei soli enti a carattere interregionale e dell'ETFAS per il periodo decorrente dal 1° aprile 1972.

Il fabbisogno degli enti a carattere interregionale è di lire 44 miliardi e 878 milioni, come si rileva dai bilanci formulati dagli enti medesimi; quello degli enti a carattere regionale limitatamente al primo trimestre, è di lire 5 miliardi e 878 milioni: complessivamente 50 miliardi e 756 milioni.

A fronte di questo fabbisogno vi era una disponibilità di lire 45 miliardi accantonati nel fondo globale e per i quali manca tuttora la legge di autorizzazione di spesa. Essi però si sono ridotti a circa lire 24.600.000.000, a seguito della entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Nel proporre la concessione di nuovi finanziamenti per assicurare la continuità della normale funzionalità degli enti di sviluppo, si pone in evidenza che le attività degli enti di sviluppo si sono impennate, in questi ultimi tempi, in alcuni settori di vitale importanza per l'agricoltura del Paese.

Si richiamano alcune delle predette attività.

In primo luogo vengono in considerazione le attività nel settore della cooperazione, nel quale gli enti hanno realizzato una efficace e diffusa struttura di sostegno degli operatori agricoli, soprattutto mediante impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che occorre consolidare, specie in questo momento per scongiurare incombenti crisi.

È poi da menzionare il settore del miglioramento delle strutture (FEOGA) estremamente importante, perché vale ad assicurare la partecipazione ai pubblici benefici delle aziende coltivatrici, le quali, altrimenti, resterebbero indietro nel processo di avanzamento, per difficoltà tecnico-organizzative e finanziarie.

Gli enti si evidenziano come gli strumenti più idonei per dare, in forma diretta od indiretta, un contenuto esecutivo alle direttive di riforma di struttura tracciate dalla CEE. Essi offrono la possibilità di corrispondere alle indicazioni ed agli incentivi comunitari e regionali, non già attraverso singole e disarticolate risposte di operatori agricoli, ma attraverso il coordinamento delle azioni aziendali o interaziendali, inquadrare in piani e programmi di ambito zonale o regionale.

Tale funzione degli enti di sviluppo ha avuto un recente riconoscimento legislativo, affidandosi a detti enti, con l'articolo 2-*decies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'attuazione di interventi rientranti nei piani zionali di cui all'articolo 39 della legge 26 ottobre 1966, numero 910, o in piani di valorizzazione agraria.

Inoltre si ricordano le operazioni relative alla liquidazione ed al pagamento della integrazione di prezzo per il grano duro e l'olio di oliva, svolte attraverso la organizzazione ed il personale degli enti di sviluppo.

Le attività innanzi ricordate sono conferenti al potenziamento generale delle strutture e delle organizzazioni cooperativistiche, specie se si considerano a fianco delle attività ordinarie di riforma fondiaria e di bonifica degli enti che concorrono a predisporre e mantenere l'ambiente rurale, anche in connessione con le componenti extra agricole agenti *in loco*.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si autorizza al primo comma la spesa di lire 16.000 milioni per la copertura dei fabbisogni finanziari degli enti di sviluppo regionali fino al 31 marzo 1972. Con il secondo comma si provvede alla copertura della spesa di lire 7.400 milioni per gli enti interregionali fino al 31 dicembre 1972. Con il terzo comma si autorizza la spesa di lire 43.300 milioni per la concessione di contributi a favore degli enti interregionali.

Con il quinto comma si prevede l'autorizzazione per contrarre mutui a favore degli enti pluriregionali per le provviste degli ulteriori fondi necessari per il 1972 entro il limite di 57.000 milioni.

Con l'articolo 2 si disciplina il finanziamento di enti nati con scopi istituzionali diversi e a cui sono stati attribuiti compiti di sviluppo (Opera nazionale combattenti, Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e Irrigazione per la Val di Chiana).

È autorizzata, pertanto, a favore di questi enti, la spesa di 1.200 milioni per l'anno finanziario 1972 e di lire 1.700 milioni per la

copertura del fabbisogno fino all'anno finanziario 1973.

Con l'articolo 3 si chiarisce che la copertura della spesa è assicurata in parte dagli accantonamenti esistenti sul fondo del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, rispettivamente di lire 24.600.000.000 per l'anno 1972 e di lire 45.000.000.000 per l'anno 1973.

Per la rimanente parte (57 miliardi) la provvista dei fondi viene assicurata mediante mutui, con onere di ammortamento a carico dello Stato.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno disporre, a decorrere dall'anno 1973, il rimborso degli oneri del personale degli enti di sviluppo regionali e pluriregionali attualmente distaccati presso l'Amministrazione dello Stato.

Onorevoli colleghi, dalle vicende riassunte in precedenza, non sembra difficile cogliere gli aspetti di particolare difficoltà e drammaticità che hanno caratterizzato e caratterizzano la situazione finanziaria degli enti di sviluppo. Essa richiede un nostro urgente intervento al fine di evitare un suo ulteriore aggravarsi sotto il peso degli oneri passivi e sulle anticipazioni bancarie cui gli enti sono stati e sono costretti a ricorrere per fronteggiare spese indifferibili ed obbligatorie. Peraltro la urgenza è giustificata dal non infondato timore che, di fronte alle mancate decisioni ed ai ritardi del Governo e nostri, gli istituti di credito siano nei prossimi mesi indotti a sospendere tali anticipazioni, determinando la completa paralisi degli enti e le conseguenti agitazioni sindacali.

Abbiamo quindi il dovere di provvedere urgentemente a ristabilire la normalità nella vita amministrativa ed operativa degli enti di sviluppo, la cui attiva presenza nel mondo agricolo nazionale ed in particolare in quello del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord è ormai diffusamente riconosciuta necessaria da tutte le forze politiche e sindacali, in vista anche della prossima applicazione pratica delle direttive comunitarie e delle politiche agricole regionali.

La presente proposta di legge consente di adempiere tale nostro dovere e di soddisfare le esigenze finanziarie degli enti, in attesa che la relativa legge-quadro stabilisca i principi fondamentali cui deve ispirarsi la loro azione nel quadro dell'ordinamento regionale.

Pertanto è augurabile che la Camera dei deputati prenda in considerazione ed approvi questa proposta di legge con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo delle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente Delta Padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.300 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera na-

zionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

E, inoltre, autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.

ART. 4.

Il personale degli enti di sviluppo regionali e pluriregionali distaccato presso l'Amministrazione dello Stato può, a domanda, continuare a prestare servizio nella stessa sede di lavoro, in posizione di comando.

I rimborsi relativi alle retribuzioni, a decorrere dall'anno 1973, sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio previste in lire 550.000.000 per l'esercizio 1973.